



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



UNIONCAMERE

CONVENZIONE TRA UNIONCAMERE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC) PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE SULLE CRISI D'IMPRESA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominata UNIONCAMERE), con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, Codice Fiscale 01484460587 - rappresentata dal Presidente, dott. CARLO SANGALLI, domiciliato per la carica presso la sede di Unioncamere

E

il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - (di seguito denominato "CNDCEC" o, congiuntamente, "le Parti") con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, Codice Fiscale 09758941000 - rappresentata dal Presidente, dott. Massimo Miani, domiciliato per la carica presso la sede del CNDCEC

di seguito denominate "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Unioncamere, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 580/93 e s.m.i. è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie società in house, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
- b) l'articolo 59 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale "ente pubblico non economico";

- c) l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, prevede, tra l'altro, che il CNDCEC rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e di attestazione della qualificazione professionale;
- d) l'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, prevede che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale";
- e) l'articolo 16 del decreto legislativo n. 14 del 12 febbraio del 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (di seguito Codice) ha previsto l'istituzione dell'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) presso ciascuna Camera di Commercio, con il compito di ricevere le segnalazioni dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della riscossione) e dagli organi di controllo societari relativamente allo stato di crisi dell'impresa, rilevato sulla base degli indicatori e indici definiti dalle norme;
- f) l'articolo 17 del Codice ha previsto, ai fini della composizione della crisi, la costituzione di un collegio composto da tre esperti, di volta in volta nominato;
- g) l'articolo 352 del Codice ha previsto, per il periodo transitorio (fino al funzionamento dell'Albo presso il Ministero della Giustizia), la nomina dei componenti del Collegio anche tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo, che abbiano superato la fase di apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti, che siano stati omologati;
- h) l'articolo 356 del Codice ha previsto, a regime, che possono essere iscritti all'Albo i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 (tra questi anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili) e che dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui al decreto ministeriale n. 202 del 2014 e s.m.i. Per i professionisti, compresi i dottori commercialisti ed esperti contabili, la durata dei corsi è di 40 ore. Ai fini del primo popolamento dell'Albo, una volta che lo stesso sarà operativo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fine della nomina quali componenti OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che per il mantenimento dell'iscrizione è necessario effettuare la formazione biennale.

CONSIDERATO CHE

Le Parti, che già collaborano a livello nazionale su diverse attività, intendono attivare un'ulteriore e importante iniziativa per la formazione degli esperti che andranno a comporre i Collegi che saranno nominati in seno agli OCRI, in attuazione delle disposizioni in materia di crisi d'impresa e d'insolvenza, al fine di dare adeguata formazione ai professionisti e per favorire un elevato livello di qualità al funzionamento degli stessi Collegi,

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Attività di collaborazione

Tra le Parti sussiste una reciprocità di intenti nella realizzazione di iniziative volte a sostenere le imprese ed a mettere in campo tutte le attività utili a consentire l'attivazione di strumenti che contribuiscano a far emergere per tempo le situazioni di potenziale crisi d'impresa e ad individuare le soluzioni utili per la miglior composizione delle crisi, con lo scopo di favorire la continuità dell'attività d'impresa e di preservare il tessuto economico del Paese.

Le Parti intendono impegnarsi affinché possa essere promossa la strada della composizione "amichevole" delle situazioni di difficoltà delle imprese prima che queste diventino irrimediabili e siano sottoposte alle tradizionali procedure di legge. In questo contesto si inserisce la disciplina dell'allerta e della composizione assistita delle crisi d'impresa, prevista dal Codice, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1 settembre 2021.

L'Unioncamere, in rappresentanza del sistema camerale, è coinvolta nel suddetto processo, in quanto le CCIAA sono state chiamate ad istituire in via esclusiva gli Organismi di composizione delle crisi d'impresa (OCRI); il CNDCEC è coinvolto in quanto i Commercialisti e gli Esperti Contabili – tra gli altri – rappresentano i professionisti che maggiormente si occuperanno, per la loro competenza, dell'attività di assistenza alle imprese e saranno coinvolti per comporre i suddetti Collegi, in base a quanto previsto dall'articolo 352 del Codice della Crisi che disciplina tali nomine, nelle more dell'effettiva definizione da parte del Ministero della Giustizia dei criteri, dell'albo di cui all' art. 356, ad oggi, ancora in fase di realizzazione.

Art. 2 – Scopo

1. Le Parti convengono, tenuto conto degli scopi generali di cui all'articolo 1, sulla necessità di organizzare dei percorsi di formazione di rilevanza nazionale di elevata qualità. In particolare, l'obiettivo specifico della presente Convenzione è la definizione congiunta dei programmi formativi, dei relatori da coinvolgere, degli standard e della qualità della formazione, della programmazione e calendarizzazione degli incontri e dei requisiti dei destinatari.
2. I percorsi di formazione potranno essere pianificati utilizzando anche l'organizzazione e le sedi delle CCIAA e dei Consigli degli ordini locali dei commercialisti e degli esperti contabili, che possano consentire a tali professionisti di svolgere al meglio il proprio ruolo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice.
3. I percorsi di formazione saranno organizzati da Unioncamere e dal CNDCEC, avvalendosi, oltre che delle proprie società *in house*, degli enti e delle istituzioni individuate dalle norme per svolgere l'attività formativa;
4. I programmi di formazione e di aggiornamento che potranno essere programmati e articolati su più moduli di livello base e di livello avanzato, terranno conto delle Linee guida generali della Scuola superiore della magistratura e saranno condivisi e organizzati dal Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 4.
5. Il CNDCEC curerà direttamente, su base provinciale, la selezione e l'individuazione dei professionisti in possesso dei requisiti necessari per partecipare alle suddette iniziative di formazione, in raccordo con la locale Camera di Commercio.

Art. 3 - Sviluppo della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di ampliare, con successivi accordi, le forme di collaborazione più idonee al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro comune per:

- a) programmare gli eventi di formazione, definire i temi, le tempistiche e le modalità di partecipazione;
- b) realizzare iniziative di promozione e di informazione congiunta sulle attività di formazione realizzate nell'ambito della Convenzione;

- c) monitorare le attività formative collegate alla presente Convenzione;

Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da tre componenti appartenenti al CNDCEC e tre componenti appartenenti ad Unioncamere;

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici del professionista ricavabili dal codice fiscale inserito a sistema e dati professionali (Albo di appartenenza e relativa Sezione, Provincia di iscrizione, stato di iscrizione – regolarmente iscritto, cancellato, sospeso, radiato, iscritto in elenco speciale – data di iscrizione; nome e cognome dei sottoscrittori della convenzione e delle figure di riferimento della convenzione medesima, come individuate nel precedente articolo 4.
2. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà effettuato dal CNDCEC in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.
3. Il CNDCEC, a richiesta dell'Unioncamere, comunicherà i nominativi dei professionisti che hanno completato la formazione, anche al fine di agevolarne la nomina nei collegi degli OCRI. A tal fine, il Titolare acquisirà il necessario consenso dell'interessato alla comunicazione.
4. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per UNIONCAMERE, il dott. Marco Silvio Antonio Conte, il cui dato di contatto è: rpd-privacy@unioncamere.it;
 - per il CNDCEC, la dott.ssa Angela Fichera il cui dato di contatto è: fichera@commercialisti.it

Art. 6 – Integrazioni e modifiche

Le Parti convengono che la Convenzione potrà essere integrata e modificata di comune accordo, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Art. 7 – Finanziamento dell'attività di formazione

I costi relativi alla realizzazione dei corsi di formazione per esperti in crisi d'impresa e insolvenza ai sensi del Codice saranno sostenuti dalle singole realtà locali presso cui verranno organizzati e senza oneri a carico di Unioncamere, prevedendo, se del caso, eventuali costi a carico dei partecipanti.

Art. 8 - Durata

Le Parti convengono che la presente Convenzione avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con semplice scambio di corrispondenza, ovvero mediante stipula di accordi integrativi.

IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE

Carlo Sangalli

IL PRESIDENTE DEL CNDCEC

Massimo Miani